

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 090/CSA
(2017/2018)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 074/CSA– RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2018**

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELL'A.C.D. NARDÒ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NARDÒ/PICERNO DEL 01.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

L'A.C.D Nardò, in data 3.10.2017, propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata in Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Cosentino Maurizio.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto infondato il reclamo rilevando che:

– (Omissis) il calciatore summenzionato, tesserato nel corso della stagione 2016/2017 per la società A.C. Lauria, aveva partecipato al Torneo delle Regioni 2016/17 nella rappresentativa del C.R. Basilicata, e che all'esito della gara C.R. Basilicata/C.R. Molise del 10.4.2017, gli era stata comminata la squalifica per 1 gara effettiva, di cui al Com. Uff. n. 4 del 10.4.2017, emesso dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento;

– la summenzionata squalifica non era stata scontata nel Torneo delle Regioni 2016/2017, non avendo il C.R. Basilicata guadagnato l'accesso alle fasi successive del torneo;

– il Regolamento del 56mo Torneo delle Regioni della categoria Juniores, stabilisce all'art.11 che «le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/17 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residua nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella stagione sportiva 2017/18»;

– il calciatore Cosentino Maurizio, poiché nato il 18.5.1999, ai sensi del Com. Uff. n. 1/2017 del Dipartimento Interregionale, è in età per poter legittimamente partecipare al Campionato Nazionale Juniores (“calciatori nati dal 1° gennaio 1999 e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età”), in quanto è quest'ultimo il campionato di competenza in cui la sanzione deve essere espiata;

– che Cosentino Maurizio non essendo stato impiegato nella 1a giornata del Campionato Nazionale Juniores 2017/2018, Az Picerno-Francavilla del 16.9.2017, ha regolarmente scontato nel Campionato di competenza del tesserato la squalifica comminata nel Torneo delle Regioni 2016/2017.

Avverso la pronuncia ha proposto gravame l'A.C.D. Nardò.

La ricorrente contesta le argomentazioni del Giudice sportivo, muovendo dal Com. Uff. n. 246 del 3.3.2017 (Stagione Sportiva 2016/2017) emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti, la quale, nell'approvare il Regolamento del 56mo Torneo delle Regioni delle categorie Juniores, avrebbe violato il dettato normativo posto dall'art. 22, commi 3 e 6, C.G.S.. Secondo l'istante, poiché il Comitato regionale Basilicata era stato eliminato dalla competizione, il calciatore Cosentino Maurizio avrebbe dovuto scontare la sanzione comminata nella Stagione Sportiva 2017/2018. Senonché per la stagione in corso il calciatore ha sottoscritto aggiornamento posizione di tesseramento in favore della società

AZ Picerno, dal che deriva che lo stesso calciatore avrebbe dovuto espiare la sanzione disciplinare nel corso della corrente stagione sportiva nell'ambito del Campionato Nazionale Serie D. Al contrario – come denunciato dalla reclamante la quale allega una serie di documenti a riguardo – con riferimento a codesta Stagione Sportiva il calciatore risulta inserito in distinte di diverse gare del Campionato Nazionale Serie D, Girone H, del Picerno, ossia della prima squadra. Ragion per cui, ritenendo doversi applicare la disposizione del comma 6 dell'art. 22, l'A.C.D. Nardò lamenta che la sanzione disciplinare comminata in capo al Cosentino, di cui al Com. Uff. n. 4 del 10.4.2017 del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, non sia stata scontata pur ricorrendone le condizioni e, pertanto, il calciatore abbia preso parte alla gara Nardò/Picerno del 1.10.2017, in prima squadra, pur non avendo titolo per parteciparvi e, comunque, in posizione irregolare.

Come anticipato, a sostegno della propria tesi la reclamante si richiama al comma 6 dell'art. 22 C.G.S., a tenore del quale, è bene rammentarlo, «[l]e squalifiche che non possono essere scontate, in tutto in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte».

Il Nardò, dunque, si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia basato la propria decisione sul semplice presupposto che essendo il Cosentino in età per poter partecipare al Campionato Nazionale Juniores, nel quale possono partecipare i calciatori dal 1.1.1999 che comunque non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, il campionato di competenza del suddetto calciatore debba necessariamente riconoscersi nel predetto Campionato nazionale Juniores, al quale prende parte l'AZ Picerno con la propria rosa nell'attuale Stagione Sportiva 2017/2018. Ritiene pertanto che il Giudice sportivo erroneamente non abbia applicato l'articolo 22, comma 6, C.G.S., nonostante il caso di specie ricadesse proprio nell'ambito di applicazione del richiamato dettato normativo, diretto ad evitare che un calciatore possa sottrarsi alla sanzione comminatagli trasferendosi ad altro sodalizio o cambiando la propria categoria di appartenenza. In una simile ipotesi, infatti, il calciatore che si trasferisce ad altro sodalizio "aggirerebbe" l'applicazione del c.d. principio di afflittività; sì che il provvedimento disciplinare subito dall'atleta, quale sia la tipologia di competizioni in cui sia stato comminato, andrebbe sempre scontato nella o nelle gare ufficiali della prima squadra, da intendersi come la più elevata tra le competizioni alla quale la nuova società prende parte.

Più precisamente, ad avviso della reclamante, il caso di specie ricadrebbe indiscutibilmente nella previsione speciale delineata dalla norma in parola. Il calciatore Cosentino, avendo cambiato società, dall'AC Lauria all'ASD P AZ Picerno, quando ancora era gravato dalla squalifica sopracitata, avrebbe dovuto scontare la sanzione in una gara ufficiale della competizione più elevata disputata dall'AZ Picerno nel corso dell'attuale stagione sportiva. Pertanto, non rilevarebbe la circostanza secondo cui il Cosentino, nato nel 1999, è in età per poter legittimamente prendere parte anche al Campionato Nazionale Juniores dell'AZ Picerno, sì che sarebbe quest'ultimo il campionato di competenza del calciatore e non diversamente il campionato cui partecipa la prima squadra. A sostegno delle proprie tesi, nello specifico, la ricorrente richiama parere interpretativo della Corte federale d'Appello della FIGC pubblicato nel Com. Uff. n 13/CF dell'11.4.2006, nonché recente sentenza del Collegio di garanzia del CONI, prima sezione, dell'8.5.2017, a dimostrazione del fatto che qualora la normativa speciale delle Leghe – come nel nostro caso – ponga una disciplina diversa da quella generale e quindi in contrasto con le norme contenute all'interno del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, tra le due previsioni quest'ultime prevalgono in caso di conflitto, e dunque l'art. 22, comma 6, C.G.S. dovrebbe prevalere sul Com. Uff. n. 246 della LND.

Controdeduce l'ASD P AZ Picerno contestando, in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso perché non sottoscritto dal presidente e legale rappresentante della ACD Nardò o, quantomeno, da altro dirigente munito di delega alla firma, previamente depositata presso il competente dipartimento interregionale e perciò in violazione dell'articolo 33, comma 5, C.G.S.. Nel

merito, la resistente riconosce legittimità e correttezza della delibera del Giudice sportivo, la quale ha accertato e dichiarato la regolarità della posizione del calciatore del Picerno, signor Cosentino Maurizio, in occasione dell'incontro oggetto del reclamo. In particolare sostiene che l'espiazione del residuo della squalifica per una giornata sia avvenuta attraverso il mancato impiego del Cosentino nella gara di campionato di competenza, ossia quella del Campionato Nazionale Juniores, dell'attuale stagione 2017/2018, Girone M, tra l'ASD P AZ Picerno e il Francavilla del 16.9.2017, in ottemperanza a quanto stabilito dalla specifica normativa contenuta nel Com. Uff. della Lega Nazionale Dilettanti n. 246 del 3.3.2017. Ad avviso della resistente tale comunicato infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, avrebbe natura di *lex specialis* rispetto al plesso precettivo delineato dai commi 3 e 6 dell'art. 22 C.G.S., con ineludibile inapplicabilità di quest'ultimo al caso in esame.

In vero, il Picerno argomenta ulteriormente sostenendo che sarebbe destituita di qualsiasi fondamento l'affermazione secondo la quale nell'ordinamento sportivo esisterebbe una gerarchia di fonti che vedrebbe prevalere i dettami del Codice Giustizia Sportiva sulle disposizioni, di rango inferiore, emanate, di volta in volta, a mezzo dei Comunicati ufficiali. Ritiene, diversamente, che tra i comunicati ufficiali e le carte federali non esisterebbe alcun rapporto di subordinazione degli uni a vantaggio delle altre ma, quasi sempre, i primi costituirebbero una *lex specialis* la quale *derogat legi generali*. La convenuta rinvia a titolo esemplificativo ai Comunicati in tema di rilascio di licenze nazionali per l'ammissione delle società ai campionati professionistici. Con riferimento al caso concreto, ne deriverebbe che la disciplina fissata dal Regolamento del Torneo delle Regioni e precisamente quella ad oggetto l'esecuzione delle relative sanzioni, esulerebbe completamente dall'ambito generale predisposto dall'art. 22, commi 3 e 6, C.G.S., in antitesi a quanto invece vorrebbe far credere la ricorrente, per incentrarsi in maniera esclusiva sui precetti della omogeneità delle competizioni e su quello, supplementare ma ineliminabile, dell'effettività della punizione, da scontarsi in qualsiasi altra gara ufficiale qualora il calciatore squalificato non rientri più nei limiti di età per la categoria giovanile. Conclude pertanto per la richiesta del rigetto del ricorso in analisi e con totale conferma della gravata decisione.

Riguardo alla richiesta preliminare della resistente, questa Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché non sottoscritto dal legale rappresentante del sodalizio istante, atteso che è in atti procura conferita all'avv. Ferrari dal sig. Fanulli, legale rappresentante *pro tempore* del Nardò, e posta in calce al preannuncio di ricorso; il che rende pienamente legittimo il reclamo (cfr. sul punto artt. 182 e 83, comma 3, c.p.c.; art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011; Cass., Sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28337). Per altro verso, la questione va attentamente valutata nel merito.

In prima battuta va chiarito che, diversamente da quanto sostenuto dal Picerno, esiste ed è cristallina una gerarchia delle fonti nell'ordinamento sportivo federale, come indicato dall'art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell'ordinamento federale sono nell'ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile».

Ne deriva che il Regolamento emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti per il Torneo delle Regioni del 3.3.2017 n. 246 non può porsi in contrasto rispetto a quanto previsto da norma sovraordinata, qual è l'art. 22, commi 3 e 6, C.G.S..

Vero è, infatti, che la LND ha facoltà di disciplinare in maniera autonoma i propri tornei, individuando in particolari casi eventuali modifiche alla regolamentazione generale, ma altrettanto vero è che questa non può, nella maniera più assoluta, derogare alla normativa che il Codice di giustizia sportiva detta in tema di esecuzione delle sanzioni.

La resistente in realtà sembra confondere le fonti di produzione con le fonti di cognizione delle norme sportive. Non è posto in discussione che i Comunicati Ufficiali rappresentino lo strumento con il quale la Federazione e i suoi Organi, come le Leghe, rendono pubblici e comunicano ai propri tesserati provvedimenti e discipline organizzative in diverse materie: dal rilascio delle licenze nazionali, alle modifiche dello Statuto, del Codice di Giustizia Sportiva, o dei regolamenti di specifici tornei. La pubblicazione dei Comunicati ufficiali costituisce, pertanto, un'attività preordinata alla conoscibilità delle norme sportive. I Comunicati ufficiali, dunque, sono senza dubbio da considerare quali mere fonti di cognizione.

Diversamente, ciò che rileva ai fini della collocazione gerarchica di ogni disposizione normativa è l'Organo di produzione che la emana e che, di conseguenza, ne individua la graduazione, ossia, a seconda dei casi, il Consiglio federale, il Consiglio di LNP, il Consiglio di LND e così via. In base all'Organo dal quale la disposizione promana, dunque, è possibile individuare l'ordine gerarchico della norma, secondo quanto previsto dal citato art. 2 dello Statuto federale. Ordine gerarchico che determina la forza attiva, ossia la capacità di abrogare norme anteriori, e la forza passiva della regola, ossia la resistenza delle norme prodotte al sopravvenire di fonti successive che non siano dotate della medesima forza o di forza superiore, come nel caso di specie.

In questa prospettiva si pone altresì la recente giurisprudenza del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. Nella pronuncia dell'8 maggio 2017 si afferma che: «non v'è dubbio che, anche in materia di diritto sportivo, si debba far governo della cosiddetta gerarchia delle fonti, sicché – come già altrove deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport – la circolare non possa prevalere sul Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. È vero, infatti, che lo stesso Statuto della FIGC [...] delega (cfr. art. 9, comma 6) alle Leghe talune funzioni anche di tipo regolamentare, ma ciò non può legittimare una interpretazione di detti regolamenti, ovvero una loro applicazione che risulti contraria al Codice di Giustizia Sportiva del delegante». Si che è evidente che il criterio gerarchico prevale su quello di specialità: la regola gerarchicamente superiore (art. 22, commi 3 e 6, C.G.S.) prevale sulla regola speciale inferiore (Com. Uff. LND n. 246).

La LND, mediante il Com. Uff. del 3.3.2017 n. 246 ad oggetto il Regolamento del Torneo delle Regioni, ha statuito all'art. 11 che «le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo delle Regioni 2016/2017. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/2017 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella stagione sportiva 2017/2018». Orbene, riprendendo le considerazioni esposte e l'orientamento del Collegio di Garanzia nel prefato arresto, si palesa in maniera evidente un 'eccesso di delega' da parte della Lega nazionale dilettanti nell'aver licenziato un testo nel quale è stato omissivo di indicare una clausola di salvezza che richiamasse nello specifico l'art. 22, comma 6, C.G.S., di fatto superato dalla disposizione in parola in maniera non legittima.

A ciò si aggiunga altra valutazione, che nasce dalla lettura dell'art. 19, comma 11.1, C.G.S. e che conduce anche alla risoluzione del caso che occupa. La norma appena richiamata afferma infatti che «[l]e sanzioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni». Ne deriva che anche su questo punto la LND nell'emanazione del Com. Uff. n. 246 abbia peccato per 'eccesso di delega', autorizzando in sostanza l'esecuzione della sanzione nel «campionato di competenza del tesserato», nel caso in cui le squalifiche non fossero scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/2017, là dove, al contrario, seguendo la lettera della norma (ribadiamolo, l'art. 19, comma 11.1, C.G.S.), si ritiene che la squalifica di un calciatore irrogata a seguito di una gara del Torneo delle Regioni debba necessariamente essere scontata in tale competizione e in nessun'altra.

Il ricorso, dunque, dell'A.C.D. Nardò per la fattispecie posta all'attenzione di questa Corte non è fondato in virtù del fatto che, pur prevalendo l'art. 22, commi 3 e 6, C.G.S. sul Com. Uff. LND, n. 246 del 3.3.2017, va applicato in questo caso l'art. 19, comma 11.1, C.G.S., ragion per cui il calciatore Cosentino Maurizio dovrà scontare, se ancora in età, la sanzione della squalifica di 1 gara solamente nel Torneo delle Regioni stagione 2017/2018.

Per questi motivi, la CSA, Sezioni Unite, rigetta il ricorso come proposto dall'A.S.D. Nardò.

Dispone addebitarsi tassa reclamo.

2. RICORSO DEL FBC GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TARANTO F.C. 1927 S.R.L./FBC GRAVINA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 23.11.2017)

L'FBC Gravina impugna la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – pubblicata in Com. Uff. n. 34 del 23.11.2017 – il quale aveva rigettato il ricorso della società pugliese ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Dettoli Luca.

La reclamante sostiene che il calciatore in questione, tesserato come giovane di Serie nella scorsa Stagione Sportiva (2016/2017), in quanto la Taranto FC (sodalizio di appartenenza) partecipava con la propria prima squadra al campionato di Lega pro, nella corrente stagione sportiva risulta automaticamente vincolato al Taranto FC, come giovane dilettante, a seguito della retrocessione nei dilettanti, della prima squadra. Pertanto, il Dettoli, non potendo più scontare la giornata di squalifica nello stesso campionato nel quale gli era stata irrogata la sanzione (ovverosia il Campionato Nazionale Under 17 di Lega Pro) non partecipandovi più la propria società, ad avviso del Gravina avrebbe dovuto scontarla nell'attuale Stagione Sportiva 2017/2018, in un Campionato di livello nazionale, e più precisamente nel Campionato Nazionale Juniores nel quale il Taranto FC gareggia nella stagione 2017/2018. Viene inoltre specificato dalla ricorrente che il calciatore Dettoli, prima della gara oggetto del reclamo, ha partecipato a tutte le gare del Campionato nazionale Juniores, fin qui disputate, sempre con la maglia numero 8, come risulta da documentazione allegata. Pertanto, il calciatore, prendendo parte alla gara Taranto/Gravina, si sarebbe venuto a trovare in posizione irregolare per non aver scontato la sanzione disciplinare comminatagli, giusto quanto disposto dall'art. 22, comma 3 e 6, C.G.S..

In virtù di ciò, in sede di impugnativa, il Gravina lamenta una non corretta interpretazione dei precetti codicistici in tema di esecuzione delle squalifiche da parte del Giudice sportivo. In particolare, diversamente dalla prospettazione fornita dal Giudice di prime cure, ritiene che si debba procedere a un'interpretazione dell'istituto riferita al caso concreto, muovendo dall'esigenza di rispettare i principi fondamentali, stabiliti dall'art. 22, comma 3, C.G.S. e, in special modo, i principi di effettività della sanzione e di omogeneità e corrispondenza delle competizioni in cui le sanzioni devono essere scontate, al fine di garantire l'afflittività di queste ultime, soprattutto nel caso in cui non possano essere eseguite nella medesima stagione sportiva nelle quali sono state comminate. Ponendo a sostegno delle proprie considerazioni alcuni arresti della giurisprudenza sportiva, la reclamante precisa che, in applicazione di tali principi, il giocatore Dettoli Luca avrebbe dovuto scontare la squalifica nel Campionato nazionale Juniores di Lega Nazionale Dilettanti della stagione 2017/2018, competizione ritenuta del tutto "omogenea" a quella Under 17 della Lega pro, al quale peraltro aveva pieno titolo a partecipare, rientrando nei limiti di età previsti dalla disciplina federale.

Atteso che il predetto calciatore è stato impiegato dalla prima giornata fino alla sesta giornata del Campionato Nazionale Juniores e che successivamente il calciatore non ha preso parte alla gara valevole per la settima giornata, contro il Cerignola, per scontare – probabilmente, si afferma – la giornata di squalifica oggetto del reclamo, dall'ottava giornata in poi, ha sempre partecipato alle competizioni della squadra Juniores nazionale, confermando, ad avviso della ricorrente, ancora una volta la militanza nel predetto campionato e squadra. Tra l'altro, sottolinea il Gravina nel suo ricorso che il calciatore in questione non è mai stato inserito in distinta nella prima squadra della Taranto FC 1927 S.r.l..

Tanto premesso, conclude affinché sia applicata a carico della società Taranto FC, ex art. 17, comma 1 e comma 5 lett. a, C.G.S., la sanzione della perdita della gara in oggetto in favore della FBC Gravina con il punteggio di 0 a 3.

Controdeduce la Taranto FC sostenendo l'assoluta regolarità della posizione del proprio calciatore, signor Dettoli Luca, alla data di svolgimento della gara oggetto del reclamo. Sottolinea, in particolare, l'avvenuta espiazione effettiva della sanzione della squalifica residua di una gara – secondo quanto emerge dal Com. Uff n. 118 del 26.4.2017 del Settore giovanile e scolastico comminata al suddetto atleta, in relazione al Campionato Nazionale Under 17 della Lega Pro – nella partita del primo ottobre 2017 tra il Taranto e l'Olimpia Francavilla, valevole per il campionato Allievi regionali stagione 2017/2018, in perfetta ottemperanza, rileva la resistente, a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 22 C.G.S., nonché dei principi di effettività della sanzione ed omogeneità delle competizioni sportive.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il Taranto evidenzia che risulterebbe chiara ed inequivoca la volontà del legislatore sportivo di stabilire che, per l'esecuzione delle sanzioni residue relative Campionati del Settore giovanile scolastico, non può che essere considerato il Campionato di nuova categoria di appartenenza, il quale, nel caso in esame, sarebbe – ad avviso del Taranto – il Campionato Allievi regionali, in quanto sarebbe di palmare evidenza che nella vicenda in esame, trattandosi di squalifica comminata in gare del Campionato Under 17 della Lega pro ed essendo il sodalizio tarantino

retrocesso nel Campionato Nazionale Dilettanti Serie D con inevitabile preclusione a partecipare nella corrente stagione al predetto torneo riservato ai soli club professionistici, la sanzione doveva e deve essere espiata nella nuova categoria di appartenenza, che – ribadisce la resistente – sarebbe il Campionato Allievi regionali, non avendo peraltro l'atleta *de quo* cambiato società. Ciò sarebbe effettivamente avvenuto nella gara del primo ottobre 2017 tra il Taranto FC e la Olimpia Francavilla, valevole per il Campionato Allievi regionali. Conclude pertanto per l'integrale rigetto del gravame in questione e la conferma del risultato acquisito sul campo.

Nel merito si rivela utile sottolineare che il reclamo verte sull'annosa questione ad oggetto l'esecuzione delle sanzioni per i calciatori che cambiano sodalizio e/o categoria di appartenenza da una stagione sportiva ad un'altra. È noto che dubbi vengono avanzati in giurisprudenza sull'applicabilità, in particolare, dei commi 3 e 6 dell'art. 22 C.G.S., a discapito, in alcuni casi, del c.d. principio di omogeneità richiamato in materia, ma al fine di tutelare altro principio cardine per l'ordinamento sportivo per le sanzioni comminate dagli Organi di giustizia, ossia quello dell'afflittività.

È bene ricordare entrambe le disposizioni in parola. Il comma 3 dell'art. 22 C.G.S., nella prima parte, afferma che «Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6»; quest'ultima disposizione, diversamente, ammette che: «[L]e squalifiche che non possono essere scontate, in tutto in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte».

Venendo ora al caso che occupa, questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado sia incorso in errore, là dove ha inteso applicare alla fattispecie il comma 6 dell'art. 22 C.G.S.. Giova porre attenzione alle argomentazioni offerte in primo grado. Riprendendo, infatti, le motivazioni del Giudice sportivo, è possibile notare che il rigetto del reclamo trova sostegno in base agli accertamenti eseguiti in sede istruttoria. Più chiaramente, si afferma che il Dettoli, non avendo cambiato società ed essendo nato il 26.4.2001, poteva essere convocato già in prima squadra per la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie D, così come previsto dall'art. 22 comma 6, ultimo capoverso. Sì che, considerato che tale prima giornata era stata disputata in data 3.9.2017 (prima dell'inizio del Campionato Nazionale Juniores) e che il calciatore in esame non aveva effettivamente preso parte alla gara, il reclamo non poteva che essere valutato infondato.

Se ne desume che anche il Giudice di prime cure è dell'avviso che il campionato di competenza per il sig. Dettoli sia quello nazionale Juniores, ma, ritenendo di dover applicare al caso di specie il comma 6 dell'art. 22 C.G.S., sostiene che la sanzione può considerarsi scontata in quanto il calciatore in questione, potendo prendere parte anche a gare della prima squadra, è nel Campionato di quest'ultima che avrebbe scontato la propria squalifica.

Tali argomentazioni vengono confutate in maniera diretta dal Gravina, che sottolinea come il Dettoli non sia mai stato inserito in distinta della prima squadra del Taranto FC, e, in maniera indiretta, dallo stesso Taranto il quale, non a caso, sostiene che il calciatore abbia scontato la squalifica non in prima squadra, ma nella gara del Campionato Allievi regionali Taranto-Francavilla.

In realtà, ad avviso di questa Corte, il Giudice sportivo rischia con tali motivazioni di superare del tutto la questione vertente il campionato originariamente di competenza del calciatore, forzando il dettato del comma 6 dell'art. 22 C.G.S..

In vero, coglie in parte nel segno il Gravina FC nel suo reclamo là dove, diversamente, afferma che il comma 6 dell'art. 22 C.G.S. non può essere applicato nell'ipotesi in discorso, in ragione del fatto che non vi è stata una variazione di attività del calciatore Dettoli ai sensi dell'art. 118 NOIF. Questo perché, conclusa la stagione 2016/2017, il Taranto FC, retrocesso in serie D, aveva maturato il diritto di

partecipare “anche” al Campionato nazionale juniores della LND, non potendo più prendere parte al Campionato Under 17, sempre di livello nazionale, della Lega Pro.

Ne deriva, allora, che al caso di specie va preferita l'applicazione del c.d. principio di omogeneità delle gare, agganciato però alla categoria alla quale effettivamente appartiene il calciatore in base all'età. Principio che non può essere superato da una lettura controfunzionale dell'art. 22, commi 3 e 6, C.G.S.. In tal senso depone anche quanto evidenziato da tradizionale giurisprudenza federale (cfr. Corte d'appello federale del 12.1.2004, in Com. Uff. n. 12/CF).

Per chiarezza, va nuovamente evidenziata la *ratio* sottesa al combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 22 C.G.S., che si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l'esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante *escamotage* posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione. Ma non è questo il caso.

Con riferimento alla fattispecie posta all'attenzione della Corte, in primo luogo va evidenziato che il Dettoli non ha cambiato sodalizio né categoria, ragion per cui la deroga prevista dal comma 6 dell'art. 22 C.G.S. non può operare; in secondo luogo, dovendo, quindi, individuare la “categoria di appartenenza” e di conseguenza il campionato nel quale il giovane deve scontare la sanzione disciplinare, non può dubitarsi che questa corrisponda alla “categoria Allievi” e dunque che la giornata di squalifica vada scontata nel Campionato regionale Allievi. Va precisato, infatti, che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l'atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche” partecipare (Campionato Nazionale Juniores, prima squadra *etc.*). Al Campionato Nazionale Juniores, ad esempio, possono prendere parte atleti, di regola, di diverse età, ma per il Dettoli tale competizione non può essere considerata quella effettivamente di appartenenza. Essendo nato il 26.4.2001, infatti, va in definitiva ribadito che il campionato di competenza al quale il giovane “deve” partecipare, in ragione dell'età, è il Campionato regionale “categoria Allievi” nel quale va espiata la residua sanzione.

Per questi motivi, la C.S.A., Sezioni Unite, rigetta il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina e convalida il risultato della gara Taranto F.C. 1927 S.R.L./Gravina Soc.Coop.SP.DIL. conclusasi con il punteggio di 2-1.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Fabio Di Cagno – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO DEL CALC. SODDIMO DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/FROSINONE DEL 16.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 18.12.2017)

Con reclamo del 9.1.2018, preceduto da rituale preannuncio del 20.12.2017, il calciatore Soddimo Danilo, tesserato per il Frosinone Calcio S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti di Serie B del 18.12.2017 (Com. Uff. n. 86) con il quale gli è stata inflitta la sanzione della ammonizione ed ammenda di € 1.500,00 “*per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria*”: Ciò in occasione della gara Carpi – Frosinone del 16.12.2017, valida per il campionato di serie B.

Il calciatore lamenta, in sostanza, che il direttore di gara avrebbe travisato lo svolgimento dell'azione in quanto egli, venuto a contatto con il calciatore avversario Ligi del Carpi proprio nel momento in cui, in velocità, si apprestava ad entrare nell'area di rigore, sarebbe caduto all'interno dell'area stessa non per sua volontà ma solo perché sbilanciato dal contatto con l'avversario. A conferma di tale circostanza, il calciatore sostiene di non aver invocato la concessione del calcio di rigore e neppure di essersi abbandonato a proteste. Dichiara pertanto di accettare senza recriminazioni la sanzione dell'ammonizione, ma di non voler prestare acquiescenza alla sanzione

accessoria dell'ammenda che, a suo dire, presupporrebbe l'accertamento di un elemento soggettivo del tutto inesistente.

Conclude pertanto in via principale per l'annullamento e, in via subordinata, per la riduzione, dell'ammenda di € 1.500,00 comminatagli dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Il Direttore di gara, nel proprio referto, ha chiaramente qualificato l'episodio in termini di simulazione di situazione fallosa all'interno dell'area di rigore.

Premessa l'irrilevanza della sequenza fotografica contenuta nel ricorso (peraltro prodotta all'evidente fine di introdurre surrettiziamente nel procedimento un'inammissibile prova televisiva), in questa sede non può essere messa in discussione la percezione (evidentemente chiara) che l'arbitro ha avuto dello svolgersi dell'azione: del resto, lo stesso calciatore, non contestando la sanzione dell'ammonizione, presta sostanziale acquiescenza a tale percezione, posto che, diversamente, neppure l'ammonizione sarebbe stata giustificata.

In tale contesto, la condotta antisportiva che legittima la sanzione accessoria dell'ammenda è rilevabile nel fatto stesso della simulazione della situazione fallosa, a nulla rilevando l'assenza di proteste o della richiesta di concessione del calcio di rigore, circostanze queste che, se accertate, avrebbero tutt'al più rappresentato aggravanti suscettibili di un ulteriore inasprimento dell'ammenda di € 1.500,00 che, considerato l'episodio occorso ed il campionato (professionistico) di riferimento, appare comminata in misura congrua.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto del calciatore Soddimo Danilo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FOGGIA DEL 21.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 22.12.2017)

Con atto, spedito in data 22.12.2017, la Società U.S. Salernitana 1919 ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 22.12.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Salernitana/Foggia, disputatasi in data 21.12.2017, era stata irrogata la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00, chiedendo la trasmissione degli atti ufficiali relativi alla gara in questione.

A seguito della trasmissione degli atti di gara, a cura della Segreteria di questa Corte, la società U.S. Salernitana 1919 faceva pervenire tempestivamente i motivi di ricorso.

Il ricorso, con il quale la Società U.S. alernitana 1919 si duole esclusivamente dell'entità della sanzione, chiedendone una congrua riduzione, è infondato.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione in argomento in considerazione dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della società U.S. alernitana 1919, consistiti, rispettivamente, nel lancio di una lattina su terreno di giuoco (episodio che determinava la sospensione del giuoco per una quarantina di secondi, e nel lancio, sempre sul terreno di giuoco di quattro fumogeni, uno dei quali colpiva, ad una gamba, un calciatore della squadra avversaria che, fortunatamente, non riportava conseguenze.

Trattasi, all'evidenza, di comportamenti, la cui gravità e pericolosità per l'incolumità fisica dei soggetti presenti sul terreno di gioco merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo che ha, peraltro, già riconosciuto, in favore della Società ricorrente, la circostanza attenuante di cui all'art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1, lett. b) del C.G.S..

Per questi motivi, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana di Salerno

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/CHIEVO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 117 del 19.12.2017)

Con atto, spedito in data 26.12.2017, la Società F.C. Crotone S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 19.12.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Crotone/Chievo, disputatasi in data 17.12.2017, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 6.000,00.

La Società ricorrente chiede, in via principale, la revoca della sanzione e, in via subordinata, una congrua riduzione della stessa.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato, limitatamente alla richiesta di riduzione della sanzione.

Ed invero, sebbene debba essere censurato il comportamento tenuto dalla società F.C. Crotone S.r.l., consistito nel non avere impedito la presenza, nella zona spogliatoi, di persone non autorizzate (comportamento, peraltro, non nuovo alla predetta Società, avendo, il Giudice Sportivo, applicato la recidiva), questa Corte ritiene che, in considerazione del numero particolarmente esiguo dei soggetti non autorizzati presenti nella zona spogliatoi e delle ragioni, per così dire sociali e umanitarie, sottese a tale presenza, la sanzione possa essere ridotta a quella dell'ammenda di € 3.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Crotone S.r.l. di Crotone riduce la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Roberto Vitanza, Avv. Maurizio Borgo – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

6. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE AL CALC. GERALDINO DOS SANTOS GALVAO JOAO PEDRO SEGUITO GARA CAGLIARI/FIORENTINA DEL 22.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 126 del 27.12.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Cagliari/Fiorentina, disputato in data 22.12.2017 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Geraldino Dos Santos Galvao Joao Pedro le sanzioni della squalifica per 4 giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 2.000,00, per *"avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione)"*, nonché per aver, *"volontariamente pestato il piede di un calciatore avversario, a giuoco fermo, procurandogli danni fisici"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Cagliari Calcio S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale sostiene che la condotta del predetto calciatore non sarebbe qualificabile come condotta violenta, ma tutt'al più come antisportiva o gravemente antisportiva, in quanto priva dei connotati di volontarietà ed intenzionalità miranti a ledere l'integrità fisica dell'avversario. Sul punto, la Società aggiunge, altresì, che il calciatore Federico Chiesa non avrebbe riportato alcuna lesione a seguito della condotta del Sig. Joao Paolo e che, di conseguenza, il riferimento ai "danni fisici" contenuto nella decisione del Giudice Sportivo, oggetto del presente procedimento, sarebbe del tutto erroneo e non troverebbe conforto nel referto dell'Arbitro. Per questi motivi, la Società lamenta l'incongruità della sanzione irrogata, chiedendo la riduzione della stessa alla squalifica per due giornate effettive di gara o, in subordine, a tre giornate effettive di gara.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sezioni Unite, tenutasi in data 18.1.2018, sono presenti, per la società ricorrente, gli Avv.ti Alberto Porzio e Walter Marini, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, precisa che, in ragione dell'utilizzo dell'aggettivo "forte", da parte del Direttore di Gara, nella descrizione della condotta posta in essere dal Sig. Joao Pedro ai danni del suo avversario, tale comportamento non può che essere considerato volontario e violento. Ne consegue che - ferma restando l'applicazione della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara irrogata in ragione della simulazione effettuata dal predetto calciatore, già diffidato - la squalifica, pari a tre giornate effettive di gara, applicata dal Giudice Sportivo per la condotta violenta dello stesso giocatore posta in essere, debba essere ritenuta congrua ai sensi dell'art. 19, comma IV, lett. "b" C.G.S., in quanto corrispondente al minimo edittale previsto da tale norma per tale tipologia di condotta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 12 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio